

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-146 del 13/01/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F. CEREDI Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19
Proposta	n. PDET-AMB-2020-136 del 13/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici GENNAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società F. CEREDI Spa per lo stabilimento sito in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² a seguito di modifica sostanziale dell'AUA vigente rilasciata dal SUAP del comune di Zola Predosa con Prot n° 28043 del 10/11/2016, relativa alla società F. CEREDI Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Tale atto aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 4139 del 26/10/2016, in quanto ne costituisce modifica sostanziale.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società F. CEREDI Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società F. CEREDI Spa, c.f. 03067200372 e p. iva 00593261209, avente sede legale e stabilimento in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19 ha presentato in data 21/10/2019⁸ al Suap del comune di Zola Predosa una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹ per il sito produttivo che svolge attività di produzione di imballaggi metallici.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera, mentre resta invariato quanto autorizzato per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura; è inoltre allegata la dichiarazione resa ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 227/2011 di rispetto dei valori limite di immissione acustica assoluti e differenziali riferiti ai ricettori esposti al rumore derivante dall'attività produttiva.

In data 21/11/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹⁰, in merito alle emissioni in atmosfera.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 162417 del 22/10/2019, **pratica SINADOC n°30533 del 2019**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Zola Predosa con Prot n° 28043 del 10/11/2016 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 4139 del 26/10/2016

¹⁰ Agli atti di ARPAE con PG n° 179330 del 21/11/2019

ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base della auto dichiarazione resa ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 227/2011.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

F. CEREDI Spa - comune di Zola Predosa – via Rigosa n° 19

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di imballaggi metallici svolta nello stabilimento in comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società F. CEREDI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE VERNICE A POLVERE E APPLICAZIONE VERNICE SPRAY ESTERNO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PROTEZIONE BORCHIE SPRAY

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro metallico

EMISSIONI E3 - E8
PROVENIENZA: ESSICCAZIONE SPRAY BORCHIE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: ASCIUGATURA POLIURETANO

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SALDATURA A FILO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE POLVERE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: PROTEZIONE BORCHIE SPRAY

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONE E9
 PROVENIENZA: POLIMERIZZAZIONE POLVERE
 EMISSIONE E13
 PROVENIENZA: APPLICAZIONE ED ASCIUGATURA MASTICE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E10
 PROVENIENZA: FORNO POLIMERIZZAZIONE POLIURETANO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E11
 PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI
 EMISSIONE E12
 PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA CALDA DA CABINA SILENTE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E14
 PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA UFFICI – 34 KW
 EMISSIONE E15
 PROVENIENZA: GENERATORI CALORE RISCALDAMENTO – 2 x 320 KW
 EMISSIONE E17
 PROVENIENZA: GENERATORE CALORE RISCALDAMENTO – 200 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE 16
 PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera gg).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società F. CEREDI Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9 ed E13.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta F. CEREDI Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

F. CEREDI Spa - comune di Zola Predosa – via Rigosa n° 19

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Zola Predosa, via Rigosa n° 19 e recapitanti nella pubblica fognatura comunale di via Kennedy.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere espresso dal Comune di Zola Predosa Prot. N° 23861 del 26/09/2016, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Spettabile
A.R.P.A.E. SAC
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Zola Predosa, 26 settembre 2016
Protocollo n° 23861
Pratica: 10/EA /2015

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi ed emissioni in atmosfera. Ditta Ceredi S.P.A.**

IL RESPONSABILE AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Norme in materia ambientale" parte III° Titolo IV° Capo II°;
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
Visto l'art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;
Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
Vista la domanda di AUA in atti al prot. 25278 del 12/10/2015, presentata dal Sig. Ceredi Gilberto in qualità di della Ditta Ceredi S.P.A. con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Rigosa 19, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Rigosa, 19;**
Tipo di insediamento: **Progettazione, sviluppo e produzione di contenitori inbanda stagnata;**
Recapito dello scarico: **fognatura di Via Kennedy;**

Esaminata la documentazione necessaria all'istruttoria tecnica;
Tenuto conto del parere urbanistico territoriale del 12/04/2016, con prot. 9117;

Per quanto riguarda la matrice scarichi, già oggetto di precedente specifica autorizzazione di competenza Comunale, considerato che nulla è stato modificato, che si tratta di scarichi in pubblica fognatura, si concede il nullaosta a convertire in Aua l'autorizzazione in essere

Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati e precedente autorizzazione comunale del 17/03/2012 prot. 6102;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE**

acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Si rimane in attesa di ricevere il provvedimento di A.U.A. ai fini della notifica dello stesso al richiedente.

Cordiali saluti.

Per Ing. Mauro Lottai
Responsabile Ufficio Ambiente



- per informazioni: Gabriele Magnoni tel 051.6161820 e-mail: gmagnoni@comune.zolapredosa.bo.it

Zola Predosa, 17 marzo 2012

Protocollo n° 6102/2012

oggetto: **D. Lgs. n.152 3/4/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 3 21/4/1999, D.G.R. 9/6/2003 n. 1053. Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche e meteoriche che recapitano nella fognatura comunale di Via Kennedy**

IL RESPONSABILE SUAP/TURISMO

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 14.2.2005 recante disposizioni in materia di “Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della delibera di G.R.286/2005”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 286 del 18.12.2006 recante disposizioni in materia di “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne”;

Vista la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque in atti al prot. n. 19257 del 14/09/2010, presentata dal Sig. Ceredi Gilberto in qualità di legale rappresentante della Ditta F. Ceredi s.p.a., con sede legale in Zola Predosa, Via Rigosa 19/A-B-C-D, e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Rigosa, 19/A-B-C-D;**

Tipo di insediamento: **magazzini - depositi;**

Recapito dello scarico: **nella fognatura comunale di Via Kennedy;**

Esaminata la domanda di autorizzazione, corredata della documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.r.l. e conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 01/03/2012 prot n. 36365, pervenuto in data 15/03/2012 prot. 5917;

RILASCIA L'AUTORIZZAZIONE

Alla Ditta **F. Ceredi s.p.a.** con sede legale in **Via Rigosa 19/A-B-C-D**, P.I. **00593261209**, per gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento sito in **Via Rigosa 19/A-B-C-D**, così come rappresentati nella planimetria allegata alla presente autorizzazione quale parte integrale e sostanziale della stessa.

DESCRIZIONE SCARICO:

acque reflue domestiche di cui all'art. 74 del D.Lgs 152/2006 e meteoriche di cui alle Delibere di Giunta Regionale 286/2005 e 1860/2006, nella pubblica fognatura di **Via Kennedy**;

con le seguenti prescrizioni di cui al parere Hera s.p.a., ns. prot. 5917 del 15/03/2012:

- 1) Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antiriflusso, ecc.;
- 2) I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 Annesso 1 al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) Tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dotata di copertura e/o vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera s.p.a.);
- 4) Adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla D.G.R. n° 286/2005;
- 5) L'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico

È fatto obbligo di:

- Richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione;
- Notificare al Comune qualsiasi variazione attinente la qualità dello scarico;
- Notificare al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile e/o la persona titolare o legale responsabile dello scarico.

Si avverte che:

- Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà, oltre alla revoca dell'atto, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dalle norme vigenti;
- La presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria in atti, per cui eventuali altri scarichi, pur provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita richiesta di autorizzazione allo scarico;

La presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ha validità quattro anni dal rilascio, fatte salve eventuali modifiche che intervengono successivamente a disciplinare in maniera diversa la presente materia.

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale di Zola Predosa.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca da parte dell'Amministrazione comunale qualora il concessionario non rispetti le prescrizioni in essa contenute.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati si fa riferimento alle norme specifiche di settore.


Passerini Gabriele
Responsabile SUAP/TURISMO

RITIRO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

La presente autorizzazione allo scarico, unitamente ai grafici di progetto che formano parte integrante del presente atto (solo in caso di nuova autorizzazione), sono stati ritirati in data odierna a mani del Sig.:

Zola Predosa, li _____

IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O
L'INCARICATO PER IL RITIRO



Autorizzazione Unica Ambientale

F. CEREDI Spa - comune di Zola Predosa – via Rigosa n° 19

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Si dà atto di quanto auto-dichiarato ai sensi dell'art 4 comma 2 del DPR 227/2011.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Zola Predosa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.